

**L. 20 marzo 1865, n. 2248 <sup>(1)</sup>.**

**Legge sul contenzioso amministrativo (All. E) <sup>(2)</sup> <sup>(1/circ)</sup>.**

-----  
**(1)** Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865.

**(2)** Vedi, anche, la [L. 6 dicembre 1971, n. 1034](#), riportata al n. B/I.

**(1/circ)** Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*: Lett.Circ. 25 febbraio 1999, n. 15487/99;  
Lett.Circ. 8 novembre 1999, n. 79860/99; [Nota 10 novembre 1999](#);

- *Ministero dell'interno*: [Circ. 23 luglio 1999, n. 83](#).

**7.** Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti <sup>(6)</sup>.

-----  
**(6)** Sui provvedimenti adottati dai Prefetti in applicazione di questo articolo, [L. 30 novembre 1950, n. 996](#), articolo unico, così dispone: «I provvedimenti adottati dai Prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della [L. 20 marzo 1865, n. 2248](#), allegato E, sono provvedimenti definitivi».